



AVVISO PUBBLICO

Contributi straordinari a fondo perduto in favore delle imprese e dei lavoratori autonomi del territorio comunale, commisurati alla TARI dovuta per l'anno 2026, a sostegno dei maggiori costi energetici e dei rincari connessi all'attuale congiuntura economica internazionale

Regime «de minimis» – Regolamento (UE) 2023/2831

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI E PATRIMONIO

in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 29.08.2026, con la quale sono stati approvati gli indirizzi e i criteri generali della misura ed è stata destinata allo scopo la somma di euro 10.000,00, e della determinazione n. 233 del 08.09.2026 di approvazione del presente Avviso e di assunzione del relativo impegno di spesa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241,

RENDE NOTO

che è indetta la procedura pubblica per la concessione di contributi straordinari a fondo perduto in favore delle imprese e dei lavoratori autonomi del territorio comunale, secondo le disposizioni che seguono.

ART. 1 – FINALITÀ, DOTAZIONE FINANZIARIA E NATURA DEL CONTRIBUTO

1. Il Comune di Castiglione Messer Raimondo concede, per l'annualità 2026, contributi straordinari a fondo perduto in favore degli operatori economici insediati nel territorio comunale, al fine di mitigare gli effetti dell'incremento dei costi energetici e dei carburanti e delle criticità connesse all'attuale congiuntura economica internazionale. Il contributo è commisurato, nella misura massima del 50% (cinquanta per cento), alla TARI dovuta e versata per l'anno 2026, secondo i criteri di cui all'art. 4.
2. La dotazione finanziaria è pari ad euro 10.000,00 (diecimila/00), a valere sul bilancio di previsione 2026/2028, esercizio 2026, quale limite massimo e invalicabile della spesa complessivamente sostenibile.
3. Il contributo non costituisce agevolazione, riduzione o esenzione tributaria ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013: esso è erogazione a fondo perduto a valere su risorse proprie del bilancio comunale, autonoma e successiva rispetto all'obbligazione tributaria, che deve pertanto risultare integralmente assolta, e non incide sul Piano Economico Finanziario né sulla copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.
4. Il presente Avviso non vincola l'Amministrazione comunale, che si riserva la facoltà di modificarlo, prorogarlo, sospenderlo o revocarlo con provvedimento motivato, senza che i soggetti interessati possano vantare pretese o diritti di sorta.

ART. 2 – BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

1. Possono presentare domanda, a pena di inammissibilità, i soggetti che alla data di presentazione della stessa e sino alla data di erogazione del contributo possiedono i seguenti requisiti:



- a) essere impresa attiva, in qualunque forma giuridica costituita, regolarmente iscritta al Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A., ovvero lavoratore autonomo o libero professionista, anche in forma associata o societaria, titolare di partita IVA attiva, iscritto ove previsto al relativo albo, ordine o collegio professionale ovvero, per le professioni non organizzate, in possesso dei requisiti di cui alla Legge 14 gennaio 2013, n. 4;
 - b) avere sede legale e/o unità locale, sede operativa o studio nel territorio del Comune di Castiglione Messer Raimondo, cui si riferisce l'utenza TARI posta a base del contributo, ed esercitarvi effettivamente l'attività, non cessata né sospesa o inattiva;
 - c) essere titolare di utenza TARI non domestica attiva per l'anno 2026, riferita a locali o aree scoperte ubicati nel territorio comunale e destinati allo svolgimento dell'attività;
 - d) **aver integralmente versato la TARI dovuta per l'anno 2026**, come quantificata nell'avviso di pagamento emesso dal Comune, con riferimento a tutte le rate già scadute;
 - e) non presentare pendenze o morosità nei confronti del Comune a titolo di TARI relativa ad annualità precedenti al 2026, né a titolo di altri tributi, canoni o entrate patrimoniali comunali, risultanti da avvisi di pagamento scaduti, avvisi di accertamento divenuti definitivi, ingiunzioni fiscali o titoli esecutivi non impugnati né sospesi; il requisito si intende soddisfatto qualora il richiedente abbia ottenuto la rateizzazione del debito e sia in regola con le rate scadute, ovvero qualora il debito sia oggetto di contenzioso pendente non definito o di provvedimento di sospensione;
 - f) essere in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, come attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ove il soggetto vi sia tenuto;
 - g) non trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, liquidazione volontaria o controllata, né di concordato preventivo, salvo il concordato con continuità aziendale, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni ai sensi del D.Lgs. n. 14/2019;
 - h) non trovarsi nelle condizioni ostative di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011;
 - i) non essere destinatario di ordini di recupero pendenti relativi ad aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea, ai sensi dell'art. 46 della Legge n. 234/2012 (clausola Deggendorf);
 - l) non superare, per effetto del contributo, il massimale «de minimis» di cui all'art. 5.
3. Il venir meno anche di uno solo dei requisiti prima dell'erogazione comporta la decadenza dal beneficio.

ART. 3 – CAUSE DI ESCLUSIONE

- 1. Sono esclusi dal contributo:
 - a) i titolari di sole utenze TARI domestiche, ancorché esercenti attività economica;
 - b) le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, gli enti e gli organismi di diritto pubblico, le società in house e le società a controllo pubblico;
 - c) i soggetti operanti nei settori esclusi dall'ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2023/2831 ai sensi del suo art. 1, paragrafo 1, e segnatamente: la produzione primaria di prodotti agricoli; il settore della pesca e dell'acquacoltura; la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nelle ipotesi ivi previste; gli aiuti connessi alle attività di esportazione e quelli subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;



- d) i soggetti che abbiano già beneficiato, per la medesima utenza e per l'annualità 2026, di riduzioni, esenzioni o agevolazioni TARI a totale copertura del tributo dovuto.
- e) gli istituti di credito, gli intermediari finanziari, le imprese di assicurazione, le società di gestione del risparmio, le sale da gioco e le attività di raccolta di scommesse.

ART. 4 – MISURA DEL CONTRIBUTO, CRITERI DI RIPARTO E CUMULO

1. Il contributo è determinato nella misura del 50% (cinquanta per cento) dell'importo della TARI dovuta e versata dal beneficiario per l'anno 2026 in relazione alla o alle utenze non domestiche di cui è titolare nel territorio comunale.
2. La base di calcolo del contributo è costituita dall'importo complessivamente dovuto a titolo di TARI per l'anno 2026 e regolarmente versato, quale risultante dall'avviso di pagamento emesso dal Comune, comprensivo della quota fissa, della quota variabile e del tributo provinciale TEFA, e già al netto delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni applicate. Non concorrono alla base di calcolo le sanzioni e gli interessi eventualmente corrisposti per tardivo od omesso versamento.
3. Il soggetto titolare di più utenze non domestiche presenta un'unica domanda; la base di calcolo è costituita dalla somma degli importi riferiti a tutte le utenze possedute e il contributo è unitariamente determinato ed erogato.
4. Ove la somma dei contributi teoricamente spettanti a tutti i richiedenti ammessi risulti **pari o inferiore** alla dotazione finanziaria, il contributo è riconosciuto a ciascun beneficiario nella misura piena del 50%. Ove risulti **superiore**, ciascun importo è ridotto proporzionalmente mediante applicazione di un coefficiente di riparto pari al rapporto tra la dotazione finanziaria disponibile e la somma complessiva dei contributi teoricamente spettanti, sino a integrale esaurimento del plafond. Il riparto avviene pertanto in misura proporzionale tra tutte le domande ammesse, senza formazione di alcuna graduatoria e senza rilievo dell'ordine cronologico di presentazione.
5. Il contributo non può in nessun caso eccedere il 50% della base di calcolo, né determinare, unitamente ad altre agevolazioni riconosciute sulla medesima utenza e annualità, un beneficio complessivo superiore al tributo dovuto. Gli importi sono arrotondati all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi, per difetto in caso contrario.
6. Il contributo non è cumulabile con altri benefici concessi dal Comune aventi la medesima finalità di abbattimento della TARI 2026 sulla medesima utenza, per la parte eccedente il tributo dovuto; è cumulabile con altri aiuti pubblici aventi finalità e base di calcolo diverse, nel rispetto dell'art. 5 del Regolamento (UE) 2023/2831.

ART. 5 – REGIME «DE MINIMIS» E REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO

1. Il contributo è concesso in regime «de minimis» ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, applicabile dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2030. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concedibili alla medesima impresa unica non può superare euro 300.000,00 nell'arco di tre anni, calcolati su base mobile rispetto alla data di concessione (art. 3, paragrafo 2); per «impresa unica» si intende l'insieme delle imprese, fra le quali sussiste almeno una delle relazioni di cui all'art. 2, paragrafo 2, del medesimo Regolamento.
2. Il richiedente rende le dichiarazioni relative agli aiuti «de minimis» già ricevuti e alla composizione dell'impresa unica nella sezione 5 della Parte I dell'Allegato A.
3. Prima della concessione il Comune interroga il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (Visura Aiuti «de minimis» e Visura Deggendorf) e vi registra l'aiuto con rilascio del Codice Concessione RNA



(COR), ai sensi degli articoli 46 e 52 della Legge n. 234/2012 e del D.M. n. 115/2017. Ai sensi dell'art. 52, comma 7, della Legge n. 234/2012, la trasmissione delle informazioni al Registro e l'assolvimento degli obblighi di interrogazione dello stesso costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono la concessione e l'erogazione degli aiuti.

4. Qualora la concessione determini il superamento del massimale «de minimis» disponibile, il contributo è ridotto sino a concorrenza dell'importo residuo utile ovvero, in mancanza di capienza, non è concesso.

ART. 6 – TERMINI, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DOCUMENTAZIONE

1. La domanda, redatta esclusivamente sul modello di cui all'Allegato A, deve pervenire al Comune a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso ed entro e non oltre le ore 12:30 del giorno 15 dicembre 2026 a pena di inammissibilità, con una delle seguenti modalità:
 - a) a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.castiglione.te.it, con oggetto «Domanda di contributo TARI 2026 – imprese e lavoratori autonomi»;
 - b) mediante consegna a mano all'Ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico;
2. Ai fini del rispetto del termine fa fede esclusivamente la data e l'ora di acquisizione al protocollo generale dell'Ente; non si tiene conto della data di spedizione e il recapito è a esclusivo rischio del mittente.
3. La domanda è sottoscritta dal titolare, dal legale rappresentante o da procuratore munito di idonea procura, con firma digitale ovvero con firma autografa accompagnata da copia di un documento di identità in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000. Ciascun soggetto può presentare una sola domanda; in caso di più domande si considera esclusivamente l'ultima pervenuta nei termini.
4. Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità: copia del documento di identità del sottoscrittore, in caso di firma autografa; copia dell'avviso di pagamento TARI 2026 e delle relative quietanze di versamento (modelli F24, ricevute PagoPA o equivalenti); l'eventuale procura.
5. Le dichiarazioni sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto. L'informativa di cui alla Parte II dell'Allegato A deve essere presa in visione prima della sottoscrizione della domanda.
6. Non sono ammesse le domande presentate oltre il termine, redatte su modello non conforme, prive di sottoscrizione ovvero prive di documentazione essenziale non sanabile mediante soccorso istruttorio.

ART. 7 – ISTRUTTORIA E CONCESSIONE

1. L'istruttoria è curata dall'Ufficio Affari Generali e Patrimonio, che verifica la completezza formale delle istanze e la sussistenza dei requisiti, anche mediante accertamenti d'ufficio sulla posizione tributaria del richiedente, acquisizione del DURC e interrogazione del RNA.
2. In caso di irregolarità o incompletezza sanabili, il Responsabile del procedimento attiva il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della Legge n. 241/1990, assegnando un termine non inferiore a 7 e non superiore a 10 giorni; il mancato riscontro comporta l'archiviazione della domanda. Prima dell'adozione del provvedimento negativo si applica l'art. 10-bis della Legge n. 241/1990.



3. Entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine di presentazione, il Responsabile dell'Area approva con determinazione l'elenco dei soggetti ammessi, con indicazione del contributo spettante a ciascuno, e l'elenco dei non ammessi con la sintetica motivazione. La pubblicazione all'Albo Pretorio on line e in «Amministrazione trasparente» ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge, ferma la tutela dei dati personali.
4. Il termine di conclusione del procedimento è fissato in 90 (novanta) giorni decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.

ART. 8 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E REGIME FISCALE

1. Il contributo è erogato in un'unica soluzione mediante accreditamento sul codice IBAN dichiarato in domanda, intestato o cointestato al beneficiario; non sono ammessi pagamenti su conti correnti intestati a soggetti terzi.
2. L'erogazione è subordinata all'esito positivo delle verifiche d'ufficio sulla regolarità tributaria e contributiva, alla registrazione dell'aiuto nel RNA con rilascio del COR e all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013.
3. Il contributo, in quanto erogazione in conto esercizio non correlata all'acquisto di beni strumentali, è assoggettato alla ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art. 28, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973 ove corrisposto a soggetti esercenti attività d'impresa; per i soggetti ai quali la disposizione non si applica resta fermo il concorso del contributo alla formazione del reddito imponibile secondo le ordinarie regole fiscali. Il contributo è escluso dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972 e non deve essere fatturato.
4. In caso di DURC irregolare il Comune procede all'intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 31, commi 3 e 8-bis, del D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 98/2013.

ART. 9 – CONTROLLI, REVOCA E RECUPERO

1. Il Comune effettua, anche successivamente all'erogazione e anche a campione, i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.
2. Ferma restando la responsabilità penale di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, la decadenza dai benefici prevista dall'art. 75 del medesimo decreto e l'applicabilità dell'art. 316-ter del codice penale, il riscontro di dichiarazioni non veritiere, della carenza originaria o sopravvenuta dei requisiti ovvero della violazione delle disposizioni del presente Avviso comporta la revoca del contributo e il recupero delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali.
3. Il beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione dei dati e delle circostanze dichiarate.

ART. 10 – PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il presente Avviso e i relativi allegati sono pubblicati all'Albo Pretorio on line, sulla home page del sito istituzionale www.comune.castiglionemesserraimondo.te.it e nella sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici».
2. Gli atti di concessione sono pubblicati ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013; ai sensi dell'art. 26, comma 3, la pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti di importo complessivo superiore ad euro 1.000,00 nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. Si richiamano, per quanto di competenza dei beneficiari, gli obblighi di trasparenza di cui all'art. 1, commi 125 e seguenti, della Legge n. 124/2017.





3. I dati personali sono trattati dal Comune di Castiglione Messer Raimondo, Titolare del trattamento, per le sole finalità connesse al presente procedimento, in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 e al D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, sulla base giuridica di cui all'art. 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), del GDPR. Il Responsabile della Protezione dei Dati è Actainfo di Addari Igino, Via Nazionale n. 39 – 64026 Roseto degli Abruzzi (TE), nella persona del dott. Igino Addari, info@actainfo.it – PEC info@actapec.it. L'informativa completa ai sensi dell'art. 13 del GDPR è resa nella Parte II dell'Allegato A.

ART. 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, INFORMAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

1. Ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della Legge n. 241/1990 il Responsabile del procedimento è il Dott. Fabio Di Ludovico, Responsabile dell'Area Affari Generali e Patrimonio Informazioni e chiarimenti: Ufficio Tributi, dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00, tel. 0861/991211 – 0861/991213, e-mail diludovico.fabio@comune.castiglione.te.it, PEC protocollo@pec.comune.castiglione.te.it. I quesiti di interesse generale e le relative risposte sono pubblicati in forma anonima sul sito istituzionale.
2. Costituisce parte integrante e sostanziale del presente Avviso l'Allegato A – Domanda di partecipazione, articolato in una Parte I recante le dichiarazioni sostitutive e in una Parte II recante l'informativa sul trattamento dei dati personali.
3. Avverso il presente Avviso è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo – Sede di L'Aquila entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Castiglione Messer Raimondo, lì 08.09.2026

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI E PATRIMONIO

Dott. Fabio Di Ludovico

*(documento sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)*